




Comune dell'Aquila




VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 109

OGGETTO: Centri storici del Comune dell'Aquila artt. 44 – 46 – 53 - 54 delle Norme Tecniche di attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore.

L'anno duemilasedici, il giorno 5 del mese di dicembre, legalmente convocato con avviso n. 121680 del 1.12.2016 per le ore 17,00, si è riunito in L'Aquila nella nuova Sala delle adunanze consiliari "Tullio De Rubeis" sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 17,33 il Consiglio comunale in sessione straordinaria urgente di I convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del Segretario generale, avv. Carlo Pirozzolo. Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	CIALENTE Massimo	NO	18	LUDOVICI Giuseppe	SI
2	BENEDETTI Carlo	SI	19	MANCINI Angelo	SI
3	BERNARDI Antonello	NO	20	MASCIOCCO Giustino	SI
4	CIMORONI Marco	SI	21	MUCCIANTE Alessandro	SI
5	COLONNA Vito	SI	22	NARDANTONIO Antonio	SI
6	DANIELE Raffaele	SI	23	PADOVANI Gianni	NO
7	D'ERAMO Luigi	NO	24	PALUMBO Stefano	SI
8	DE MATTEIS Giorgio	SI	25	PERILLI Enrico	SI
9	DE PAOLIS Tonino	SI	26	PICCININI Alessandro	SI
10	DI CESARE Ettore	SI	27	PLACIDI Salvatore	SI
11	DI NICOLA Giuliano	SI	28	PROPERZI Pierluigi	SI
12	DURANTE Adriano	SI	29	SALEM Ali	SI
13	FERELLA Daniele	SI	30	SANTILLI Antonella	NO
14	GIORGI Ermanno	SI	31	SPACCA Giorgio	SI
15	IANNI Sergio	SI	32	TINARI Roberto	SI
16	IMPRUDENTE Emanuele	SI	33	VITTORINI Vincenzo	SI
17	LIRIS Guido Quintino	SI		Totali	28

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il consigliere non appartenente alla Comunità europea, Gamal Bouchaib, gli assessori comunali Giovanni Cocciantè, Elisabetta Leone, Emanuela Iorio, Emanuela Di Giovambattista, Pietro Di Stefano, Pierluigi Mancini, Fabio Pelini.



Comune dell'Aquila

Si dà atto della presenza in aula dei dirigenti: dott.ssa Angela Spera, arch. Chiara Santoro, arch. Enrica De Paulis, dott. Fabrizio Giannangeli.

Il presidente accerta che il numero dei presenti (n. 28) è tale da rendere valida la seduta.

Entra il consigliere Padovani ed escono i consiglieri De Paolis, Masciocco, Nardantonio, Tinari (n. 25).

Entrano i consiglieri De Paolis, Nardantonio (n. 27)

Il presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: *Centri storici del Comune dell'Aquila artt. 44 - 46 - 53 - 54 delle Norme Tecniche di attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore.*

Si dà atto della presentazione di un emendamento recante la firma del signor Sindaco ed il parere di regolarità tecnica dell'arch. Santoro.

Escono i consiglieri Colonna, Imprudente ed entrano i consiglieri D'Eramo e il signor Sindaco (n. 27).

La parola è concessa all'assessore Di Stefano che illustra il provvedimento.

Alla discussione che si apre sull'argomento partecipa il consigliere Ferella.

Il presidente accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di emendamento allegata al presente verbale sotto la lett. a).

L'emendamento è approvato con il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 27

consiglieri votanti n. 19

astenuti n. 8 (Di Cesare, Vittorini, Mancini, Properzi, De Matteis, Piccinini, Liris, Daniele)

voti contrari n. 3 (Ferella, D'Eramo, Ludovici)

voti favorevoli n. 16 (Perilli, Palumbo, Salem, Mucciante, Spacca, Ianni, De Paolis, Nardantonio, Di Nicola, Durante, Placidi, Cimoroni, Padovani, Benedetti, Giorgi, Sindaco).


Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione nel testo e negli allegati opportunamente modificati per effetto dell'emendamento approvato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio regionale n° 162/33 del 6 luglio 1979, resa esecutiva con provvedimento n° 3328/4762 in data 17.7.1979 della Commissione di Controllo sugli atti della Regione Abruzzo, pubblicato sul BURA n°24 del 10.09.1979, è stato approvato il vigente Piano Regolatore Generale di questo Comune;
- Per il centro storico del capoluogo, gli Artt. 53 e 54 della Normativa Tecnica di Attuazione del vigente PRG in merito alle destinazioni d'uso dispongono rispettivamente:
 - l'Art. 53 - modifiche di destinazioni d'uso tra quelle già ammesse dal PRG per le specifiche destinazioni: Art. 44 per gli edifici residenziali, Art. 31 per le attrezzature generali, Art. 30 i servizi pubblici - escludendo "...

Ce




Comune dell'Aquila

l'introduzione di nuove attività commerciali o all'ingrosso nonché di nuove attività direzionali, ad eccezione di quelle politico-amministrative a bassa affluenza di pubblico";

- l'Art. 54 – rinvia all' Art. 44 che non ammette l'insediamento di nuove attività commerciali al dettaglio;
- Per le frazioni del Comune di L'Aquila il Piano Regolatore Generale indica la zona A (ai sensi del D.M. 02-04-1968) come 'Zona residenziale di ristrutturazione' e prevede, all'art. 46 delle NTA, due possibili modalità di intervento:
 - risanamento, ammodernamento e adeguamento degli edifici alle esigenze elementari dell'abitazione;
 - interventi di demolizione e ricostruzione da attuarsi per intervento edilizio diretto;
- Detto Art. 46, pur escludendo l'impiego di materiali estranei alla tradizione costruttiva locale, non prescrive la conservazione delle tipologie, dei componenti strutturali e formali, né dei materiali riconducibili alla tradizione costruttiva, espressione e testimonianza dell'identità culturale della comunità;
- A seguito dell'evento sismico che il 6 aprile 2009 ha colpito la città dell'Aquila e i Comuni limitrofi, visti gli ingenti danni sofferti dal patrimonio edilizio del centro storico del capoluogo e delle frazioni è stato predisposto il Piano di Ricostruzione dei centri storici del Comune dell'Aquila, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09.02.2012 e oggetto dell'intesa siglata in data 31 agosto 2012 ai sensi della legislazione speciale in materia di ricostruzione dal Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo Dott. Gianni Chiodi e dal Sindaco dell'Aquila Dott. Massimo Cialente;
- Tra gli allegati al Piano, le "Prescrizioni per gli interventi in centro storico di L'Aquila e frazioni" redatte dalla Soprintendenza BAP in collaborazione con il Comune di L'Aquila, contengono indicazioni e prescrizioni circa le più opportune modalità di intervento sugli edifici all'interno delle perimetrazioni, tenendo conto dei particolari caratteri e valori storici, documentali, architettonici e paesaggistici che li connotano; il documento integra quanto disposto dalla "Direttiva per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale", decreto del Ministero Beni Culturali pubblicato sul Suppl. Ord. N. 24 G.U. del 29.01.2008 (poi aggiornato alla Direttiva del 9 febbraio 2011), con una maggiore tipizzazione delle tipologie costruttive e materiali del tessuto storico di L'Aquila e frazioni;

Considerato che:

- Lo stato di avanzamento della ricostruzione del centro storico del capoluogo suggerisce di adottare misure di flessibilità nel riutilizzo degli edifici e degli spazi restituiti alla città al fine di rivitalizzarne la funzione di primario centro di interesse ed attrazione rispetto al territorio;



Comune dell'Aquila

- La ricostruzione del patrimonio edilizio delle frazioni, attualmente in corso, pone due questioni fondamentali: la prima, relativa alla conservazione dei caratteri storico-architettonici dei borghi nonché alla riqualificazione dell'abitato attraverso il corretto reinserimento nel contesto urbano dei nuovi edifici a seguito di interventi di ripristino; la seconda, la rivitalizzazione del tessuto sociale finalizzata alla riabitazione e al riuso dei luoghi;


Rilevato che:

- Al pari degli edifici ritenuti di interesse paesaggistico nel nucleo storico del capoluogo in virtù dell'intesa ex Art. 14, co. 5bis, L. 77/2009 sottoscritta dall'allora Direttore Regionale per i Beni e le Attività Culturali per l'Abruzzo e il Sindaco di L'Aquila, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione su richiesta del Comune di L'Aquila, al fine di sostenere nelle fasi della ricostruzione post-sisma interventi orientati alla conservazione e/o al ripristino dei caratteri storico-culturali e architettonici dei centri storici delle frazioni, dopo aver sottoposto con esito favorevole la questione al Comitato Tecnico-Giuridico, ha emanato la Determinazione n. 341 del 9 settembre 2016, con la quale si riconosce un incremento alla maggiorazione, per edifici dichiarati di pregio, previsto dalle norme. Tale incremento è riconosciuto esclusivamente per edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo, da intendersi anche come conservazione di quota parte dell'intero aggregato, secondo percentuali dettagliate in apposita tabella. Vengono così garantite specifiche quote incrementali del contributo di ricostruzione ammissibile da destinare al restauro conservativo e ripristino delle tipo-morfologie, delle strutture murarie e delle finiture degli edifici costruiti in epoca antecedente al 1930 nella Zona A delle frazioni;

Ritenuto che:

- La tutela del centro storico di L'Aquila e del suo patrimonio culturale ricostruito dopo il sisma debba essere garantita, oltre che dalla reintroduzione delle attività commerciali e artigianali storiche che rappresentano le sue radici collettive, anche attraverso l'introduzione di nuove e differenziate funzioni che ne integrino la proposta di ospitalità rispettandone comunque i caratteri identitari e pregiati, garantendone un'equilibrata varietà, potenziando la filiera corta, ed evitando che la standardizzazione o la prevalenza di determinate tipologie di offerta incidano negativamente sull'immagine stessa della città e della sua identità di città d'arte;
- Parallelamente, la disciplina attuativa in vigore nei centri storici delle frazioni non sostiene pienamente le attuali necessità, oggi profondamente mutate rispetto alle condizioni originarie in base alle quali era stata prevista una significativa espansione esterna al margine dei borghi – che di fatto ne ha determinato il progressivo abbandono – e, nella zona A, interventi di ristrutturazione edilizia piuttosto che di recupero dei caratteri di rilevanza storica, morfologica, tipologica e percettiva del paesaggio urbano;

Ritenuto pertanto che:



Comune dell'Aquila

- Per tali ragioni, nelle more della variante generale del vigente Piano regolatore attualmente in fase di predisposizione e comunque in coerenza con i contenuti del "Documento preliminare del NPRG" approvato con Del. C.C. n. 118 del 26/11/2015, è opportuno procedere ad una parziale revisione della normativa tecnica di attuazione degli interventi nei centri storici del Comune di L'Aquila che risponda alle esigenze di flessibilità e qualità innanzi esposte;
- Di adottare per conseguenza le modifiche e integrazioni agli Artt. 44, 46, 53, 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente PRG ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 18/1983 e s.m.i., allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- Di approvare contestualmente ai sensi dell'art. 16 della vigente L.R. 18/1983 le allegate prescrizioni per gli interventi nei centri storici delle frazioni;

Evidenziato infine che:

- La presente iniziativa è coerente con le attività intraprese dalla Regione Abruzzo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, co. 12 D.L. 19 giugno 2015, n. 78, intende favorire la rivitalizzazione dei centri storici del Comune di L'Aquila attraverso una specifica procedura di evidenza pubblica a sostegno del reinsediamento delle attività commerciali e produttive negli edifici ricostruiti;

Dato atto che:

- Non è necessario procedere ai sensi dell'Art. 35 della vigente L.R. 18/1983 in quanto la variante, avendo natura normativa e generale, non incide su interessi specifici o localizzati;


Visti:

L.R. n. 18/1983 e s.m.i.;

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti:

- la delibera n. 438 del 25.10.2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Pianificazione e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultante dalla scheda che si allega;
- il parere negativo espresso dal Consiglio Territoriale di Partecipazione n. 2 - Roio in data 11.11.2016;



Comune dell'Aquila

- il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 9.11.2016 giusta dichiarazione resa dal segretario della stessa in calce alla proposta di deliberazione;

Dare atto che il Consiglio Territoriale di Partecipazione n. 10 – Paganica – Bazzano – Onna non ha espresso il parere per le motivazioni contenute nella nota prot. 40/2016, in atti;

Dare altresì atto che non sono pervenuti nei termini, i restanti pareri richiesti ai Consigli Territoriali di Partecipazione;

DELIBERA

1. Di condividere quanto espresso nelle premesse che qui si intende integralmente riportato e trascritto, da valere come motivazione del provvedimento a mente dell'Art. 3, L. 241/1990 e s.m.i.;
2. Di dare atto che non è necessario procedere ai sensi dell'Art. 35 della vigente L.R. 18/1983 in quanto la presente variante, avendo natura normativa e generale, non incide su interessi specifici o localizzati;
3. Di adottare, ai sensi dell'Art. 10 della vigente Legge Regionale n. 18/1983 le modifiche e integrazioni degli Artt. 44, 46, 53, 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente PRG ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 18/1983 e s.m.i., allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che ai sensi dell'Art. 57, co. 1 della vigente Legge urbanistica regionale n. 18/1983 *"Dalla data di prima adozione di ogni atto e documenti di pianificazione, e fino alla loro entrata in vigore, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazione e di concessioni edilizie, e sulle istanze di lottizzazione in contrasto con le previsioni e prescrizioni degli strumenti adottati"*;
5. Di approvare contestualmente ai sensi dell'art. 16 della vigente L.R. 18/1983 le allegate prescrizioni per gli interventi nei centri storici delle frazioni;
6. Di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente relativamente all'incremento di standard urbanistico derivante dalle variazioni di destinazioni d'uso e pertanto è richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00;
7. Di inviare copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale, ai Settori Edilizia e Ricostruzione Privata, Ambiente e Patrimonio, Ricostruzione Pubblica, Risorse Finanziarie e Avvocatura per quanto di rispettiva competenza nonché al Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo, alla Soprintendenza Unica, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere e all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila.


La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 27

consiglieri votanti n. 18

astenuti n. 9: (Ludovici, Di Cesare, Vittorini, Mancini, De Matteis, Daniele, Piccinini, Liris, Properzi).

voti contrari n. 2: (D'Eramo, Ferella)



Comune dell'Aquila

Voti favorevoli n. 16: (Perilli, Palumbo, Salem, Mucciante, Spacca, Ianni, De Paolis, Nardantonio, Di Nicola, Durante, Placidi, Cimoroni, Padovani, Benedetti, Giorgi, Sindaco).

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 3 voti contrari (Ferella, D'Eramo, Liris), n. 7 astensioni (Di Cesare, Vittorini, Mancini, Properzi, De Matteis, Daniele, Piccinini) e 17 voti favorevoli (Perilli, Palumbo, Salem, Mucciante, Spacca, Ianni, De Paolis, Nardantonio, Di Nicola, Durante, Placidi, Cimoroni, Padovani, Benedetti, Giorgi, Sindaco, Ludovici) espressi per alzata di mano, così come il presidente riconosce e proclama

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00, TUEL.

Esce il consigliere Durante ed entra Masciocco (n. 27).

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Carlo Pirozzolo)

IL PRESIDENTE

(Avv. Carlo Benedetti)

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 5/12/16

Oggetto: Centri storici del Comune di L'Aquila - Artt. 44-46-53-54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'Art. 10 L.R. 18/1983 nel testo in vigore - *Adozione*

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data 18 10 2016

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

timbro e firma

2)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità. *Non è richiesto il parere contabile per l'ente.*

Data _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

Il Dirigente
Settore Risorse Finanziarie
dott. Fabrizio Giannangeli

2 BIS) (in alternativa al n. 2)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente d.lgs 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

timbro e firma

CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L'AQUILA

Artt. 44-46-53-54 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG

(Allegato alla Delibera C.C. n. 109 del 5.12.2016)

Art. 44 - Attività ammesse nelle zone residenziali.

1. Le zone residenziali sono destinate alla residenza o comunque prevalentemente alla residenza ed alle funzioni ad essa strettamente collegate.
2. Da queste zone sono pertanto esclusi: locali per spettacolo, grandi magazzini, supermercati, depositi all'ingrosso, industrie, mattatoi, ricoveri per animali, laboratori artigianali con lavorazioni moleste, ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.
3. I laboratori artigiani possono essere ammessi purché non superino i 150 mq. di Superficie utile, siano dotati di ambienti condizionati acusticamente per le lavorazioni che producono rumore (fino al limite massimo di 60 decibel), non abbiano comunque un carattere molesto o nocivo a giudizio discrezionale della Amministrazione Comunale, e non rappresentino una Superficie utile complessiva superiore al 20% della Su dell'intero intervento per il quale si richiede il rilascio di Licenza Edilizia.
4. Come previsto ai successivi articoli del presente Capo III, le zone residenziali si dividono in zone di ristrutturazione, di completamento e di espansione.
5. Esistono inoltre zone residenziali previste dal P.R.G. all'interno del perimetro del Centro Storico del Capoluogo, secondo quanto specificato al successivo Capo IV delle presenti Norme.
6. Nelle zone residenziali di ristrutturazione, ad eccezione che nella zona storica esterna alla zona A - art. 54 NTA, non è ammesso l'insediamento di nuove attività commerciali al dettaglio, ma solo la sostituzione di quelle esistenti; né l'insediamento di nuove attività direzionali anche se a basso concorso di pubblico.
7. Nelle zone residenziali di completamento e di espansione, le attività di commercio al dettaglio e le attività direzionali sono ammesse nella misura massima rispettivamente del 10% e del 15% dell'intera Superficie utile Su dell'intervento per il quale si chiede il rilascio di Licenza Edilizia.
8. Le prescrizioni normative di cui al presente articolo relative alle attività di commercio al dettaglio nelle zone residenziali, possono essere verificate ed approfondite con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva, di cui alla legge 11.6.1971, n. 426, con riferimento ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla suddetta Legge.

Art. 46 - Zona di restauro e risanamento conservativo delle Frazioni (Zona A ai sensi del D.M. 2/4/1968).

1. In tale zona la destinazione d'uso è quella prevista all'art. 44 delle presenti norme integrato da quanto previsto al successivo co. 8 del presente articolo.
2. I lotti liberi sono inedificabili salvo quanto previsto al successivo co. 11.
3. Per gli interventi di risanamento, rammodernamento e adeguamento degli edifici esistenti nelle zone di cui artt. 48, 63, 74 e 77 delle presenti norme è consentito un premio di cubatura da utilizzarsi "una tantum" in ragione dei parametri seguenti:
 - 35% del volume esistente per edifici con volumetria inferiore a 600 mc.;
 - 0% per edifici con volumetria da 2.500 mc, in su.
 - Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare. Tali volumetrie incrementali, se realizzate fuori dalla sagoma attuale, sono soggette al rispetto delle distanze minime previste dalle singole prescrizioni di zona e, ove non specificate, in conformità all'art. 9 delle presenti norme.
4. Gli edifici (edifici singoli o aggregati o singole unità strutturali) che per epoca di costruzione, dimensioni, sagoma, caratteristiche architettoniche e costruttive siano rappresentativi del contesto urbano di riferimento e delle tradizioni costruttive locali e presentino i caratteri di rilevanza storica, morfologica, tipologica e percettiva del paesaggio urbano, preliminarmente individuati in quelli realizzati prima del 1930 nelle Tavv. 7 – *età degli edifici del Piano di Ricostruzione dei Centri Storici del Comune di L'Aquila – Stralcio degli Interventi diretti nella perimetrazione delle frazioni*, sono soggetti ad interventi di restauro conservativo:
 - a) dell'intero involucro dell'edificio e delle caratteristiche principali dei prospetti;
 - b) della copertura e dei profili altimetrici;
 - c) della tipologia distributiva principale;
 - d) della struttura portante;
 - e) delle volte e dei solai;
 - f) dei materiali, delle finiture e degli elementi architettonici decorativi;con riutilizzo dei materiali di recupero di pregio e nel rispetto delle "Prescrizioni per gli Interventi nei centri storici delle Frazioni", parte integrante e sostanziale del presente articolo.
5. In merito ai punti d. ed e. del precedente comma 4 è possibile prevedere nuove soluzioni costruttive prediligendo il ricorso a tecniche tradizionali salvaguardando la spazialità interna principale.
6. Nel caso di rilevanti alterazioni degli edifici di cui al comma 4 documentate da parte dell'interessato, ovvero nel caso di edifici successivi al 1930 come evidenziati nelle citate Tavv. 7 dello *Stralcio degli Interventi diretti nella perimetrazione delle frazioni* del Piano di Ricostruzione gli interventi sono attuabili anche mediante ristrutturazione edilizia, fermo restando il rispetto dell'involucro originario, prevedendo nuove soluzioni costruttive in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, nel rispetto delle "Prescrizioni per gli

Interventi nei centri storici delle Frazioni”, parte integrante e sostanziale della presente norma.

7. Nell’ambito della ricostruzione post sisma 2009, in presenza di crolli pari o superiori al 25% dell’unità strutturale o di livello di danno pari o superiore a D4 della stessa, si procede nel rispetto del precedente co. 6.
8. In tale zona è ammesso l’insediamento di nuove superfici commerciali (escluso medie e grandi strutture di vendita), attività artigianali con esclusione delle lavorazioni inquinanti o nocive o che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica nonché servizi e attrezzature generali come specificato nell’Allegato 1 alla presente norma, subordinata al reperimento di standard urbanistici anche mediante monetizzazione sostitutiva.
9. E’ ammesso l’abbassamento della quota del piano terra fino a 50 cm al di sotto del piano strada.
10. Sono possibili interventi di miglioramento delle condizioni igienico sanitarie in coerenza con quanto previsto all’art. 1, co. 3 del D.M. Sanità 5/07/1975. A tal fine, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, è consentito l’aumento dell’altezza degli edifici fino ad un massimo di 50 cm, che possono essere realizzati a confine con la proprietà pubblica ovvero in aderenza o a confine con la proprietà privata previo assenso del confinante.
11. Allo scopo di favorire la riqualificazione del centro storico delle frazioni è consentita, in deroga ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 380/01, la rilocalizzazione totale o parziale delle volumetrie esistenti legittime – ad esclusione di quelli di cui al co. 4 – pari ad almeno una unità strutturale su zone residenziali di proprietà site nella zona A della frazione previa cessione dell’area cedente.
12. Ad integrazione della dotazione di standard urbanistico il Comune sottoscrive Convenzioni con i privati per ampliare l’offerta di servizi pubblici senza cessione di aree, quali spazi/locali per raccolta differenziata, localizzazione di impianti collettivi di risparmio energetico su aree esterne al perimetro del centro storico, servizi collettivi in genere (sportivi, ricreativi), ecc.
13. Ai sensi dell’art. 11, co. 2, D.Lgs. 28/11 e smi per gli edifici di cui al precedente comma 6 non si applicano le disposizioni relative all’utilizzo di fonti rinnovabili (art. 11, co. 1 del medesimo decreto legislativo), in quanto l’osservanza delle stesse implicherebbe un’alterazione incompatibile con il carattere e l’aspetto della zona.

Segue allegato all’art. 46 delle NTA del PRG

Prescrizioni per gli interventi nei centri storici delle frazioni

(Allegato all'Art. 46 delle NTA del PRG)

1. Premessa

I criteri contenuti nel presente documento evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, caratterizzato da valori storici, estetici, tradizionali, documentali, architettonici e paesaggistici. Sono quindi mirati a porre l'attenzione su alcuni aspetti ed alcune tipologie d'intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità dell'area.

Gli indirizzi e le prescrizioni di seguito riportate intendono conservare la memoria dell'impianto urbanistico, della storia, delle tipologie architettoniche spesso spontanee, degli stilemi, dei materiali e delle cromie proprie della tradizione locale, senza precludere interventi che siano espressione dell'architettura contemporanea.

In particolare, in merito agli interventi di più radicale ristrutturazione edilizia e, laddove necessario, urbanistica, la ricostruzione dei borghi storici non dovrà corrispondere necessariamente all'imitazione o all'evocazione del linguaggio tradizionale, ma interpretare comunque il carattere del centro storico che potrà essere riproposto, ove opportuno, anche attraverso la sperimentazione di linguaggi contemporanei e l'introduzione di elementi innovativi.

2 Ambito di applicazione

Le presenti Prescrizioni si applicano alla Zona A delle frazioni come disciplinata dall'Art. 46 della Normativa Tecnica di Attuazione del vigente PRG.

Sono esclusi i beni soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.

3. Prescrizioni

3.1 Tracciati, allineamenti

Al fine di conservare gli aspetti di rilievo urbano dovranno essere salvaguardati i tracciati esistenti, le sagome degli edifici, i fili stradali, gli allineamenti e i fronti degli edifici, fatte salve eventuali eccezionali esigenze di interesse pubblico quali la rimozione di superfetazioni e simili.

Dovrà essere garantita, in tutti gli interventi, la leggibilità del comparto urbano attraverso la salvaguardia dei coni ottici e delle particolari viste panoramiche, percepibili dagli spazi di pubblico godimento e viceversa dalle zone poste ai piedi del medesimo. Pertanto non dovranno essere realizzati manufatti in scala inadeguata, effettuati accostamenti o sovrapposizioni che possano

interferire con la percepibilità del luogo o incidere negativamente sulla percezione di beni soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.

Anche negli interventi di ripristino dovrà essere salvaguardata la memoria dell'impianto urbano e del tessuto edilizio preesistenti.

3.2 Destinazioni d'uso

Al fine di ottenere maggiore permeabilità e interazione dello spazio pubblico e privato e favorire il riuso e la rivitalizzazione del patrimonio edilizio storico dei borghi antichi è ammesso l'insediamento di nuove superfici commerciali (escluso medie e grandi strutture di vendita), attività artigianali con esclusione delle lavorazioni inquinanti o nocive o che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica nonché servizi e attrezzature generali come precisato nella normativa di attuazione del PRG.

3.3 Elementi Strutturali

3.3.1 Strutture verticali

Nelle operazioni di consolidamento vanno preferibilmente individuate tecniche tradizionali, rispettose dell'equilibrio statico dell'edificio, nonché dei materiali di cui è costruito, quali: scuci e cucì, riarmamenti, inserimento di catene, iniezioni di miscele leganti, cordoli in muratura, "radiciamenti" anche in metallo, etc.

Le operazioni di ricostruzione, riarmatura o risarcimento vanno eseguite con materiale di recupero o, quantomeno, compatibile con quello in opera.

Non sono accettate ingiustificate operazioni di rimozioni di componenti strutturali di interesse architettonico, tipologico o documentario ancora efficienti.

Nei casi di ripristino previsti dalla norma attuativa del PRG, sono accettate soluzioni strutturali alternative a quella originaria a condizione che, per quanto attiene agli aspetti esteriori dei fabbricati, vengano rispettate le presenti *Prescrizioni*.

3.3.2 Strutture voltate

Le strutture voltate esistenti devono essere conservate.

Le operazioni di consolidamento e restauro delle strutture voltate, oltre a tener conto delle necessità imposte dalle normative vigenti riguardo agli adeguamenti strutturali antisismici, devono rispettare gli elementi morfologici, tipologici e strutturali.

Nei casi individuati dalla norma attuativa del PRG in cui non sia possibile procedere al recupero

delle strutture voltate esistenti si potrà ricorrere, motivandole, a soluzioni alternative prediligendo il ricorso a tecniche costruttive tradizionali e salvaguardando l'originaria configurazione tipo-morfologica e la principale spazialità interna.

3.3.3 Solai e strutture di copertura

Gli interventi di manutenzione straordinaria o restauro realizzati su orizzontamenti o solai di copertura devono prevedere il rispetto della configurazione degli elementi tipologici originari o il ripristino della stessa.

Non sono accettate ingiustificate operazioni di rimozione di componenti strutturali di interesse architettonico, tipologico o documentario ancora efficienti.

Nei casi individuati dalla norma attuativa del PRG in cui non sia possibile procedere al recupero dei solai e delle strutture esistenti, si potrà ricorrere a soluzioni alternative prediligendo il ricorso a tecniche costruttive tradizionali e salvaguardando l'originaria configurazione tipo-morfologica e la spazialità interna principale.

3.3.4 Strutture di collegamento

I corpi scala esistenti, se originari o quantomeno d'interesse architettonico, tipologico o documentario, devono essere oggetto di conservazione sia nelle parti strutturali, sia nelle caratteristiche architettoniche.

In caso d'interventi di restauro deve essere utilizzato il materiale di recupero; qualora ciò non sia possibile si può procedere alla sostituzione con materiale analogo a quello originario.

3.4 Coperture

3.4.1 Manti di copertura

La soluzione più idonea consiste nel reperire elementi di recupero e, ove ciò non sia possibile, operare una scelta tra i nuovi coppi in produzione, anche realizzati a mano, che presentano una colorazione irregolare e naturale, allo scopo di favorirne un corretto inserimento nel contesto urbano.

Sono comunque da escludersi escluse altre tipologie di elementi di copertura in laterizio diversi dal coppo (es. tegole marsigliesi, portoghesi etc.).

Nel rifacimento dei tetti non vanno lasciati a vista eventuali strati di guaine impermeabilizzanti e/o di materiale coibentante, facendo particolare attenzione alle linee di gronda e ai profili delle falde.

In caso di messa in opera di tetto ventilato con la necessità di realizzare sfiati sul manto si

deve, in genere, omettere l'impiego di tubi che fuoriescono dal manto di copertura. Al contrario, si possono utilizzare elementi aeratori (cuffie, comignoli, etc.) opportunamente sagomati, compatibili con la tipologia dettata dalla tradizione locale. È da evitare, inoltre, la messa in opera di elementi in materiale plastico, variamente sagomati che fuoriescono dal manto.

3.4.2 Comignoli, canne fumarie e torrini esalatori

È auspicabile la conservazione di tutti i comignoli caratterizzati da elementi architettonici e/o costruttivi, attribuibili a modelli e tecniche della tradizione.

Nel caso in cui il restauro conservativo non risulti attuabile a causa dell'avanzato stato di degrado, può essere consentita la ricostruzione purché vengano mantenuti i caratteri morfologici originali ed utilizzati materiali e tecnologie costruttive analoghe o, quantomeno, compatibili. Solo eccezionalmente è possibile ricorrere a moderne canne fumarie in rame, acciaio brunito, elementi prefabbricati intonacati.

L'eventuale strato di finitura ad intonaco delle canne fumarie, di torrini esalatori e di comignoli deve essere, in linea generale, dello stesso colore della facciata o del manto di copertura. Nuove canne fumarie non vanno posizionate sui fronti principali, ma su facciate interne e comunque non visibili dalla via pubblica. Nel caso ciò non sia possibile, sono necessari opportuni accorgimenti per attutire l'impatto visivo.

3.4.3 Lucernari

Per ciò che attiene ai caratteri generali, si fa riferimento a quanto detto nel paragrafo precedente, relativamente ai comignoli.

Per tutti i lucernari, come del resto per le finestre, sono categoricamente escluse superfici vetrate di tipo specchiante.

3.4.4 Aggetti di gronda e cornicioni

Non sono accettate ingiustificate operazioni di rimozione e/o trasformazione di aggetti di gronda e cornicioni originari; sono consentiti interventi di restauro conservativo, sia che si tratti di quelli realizzati con due o più file di "romanelle", sia per quelli con sviluppo più ampio e tecnologie leggermente più complesse. Nel caso in cui ciò non risulti fattibile, si può procedere alla ricostruzione parziale o totale, utilizzando materiali leggeri assimilabili agli originali per dimensione, forma, composizione e colore.

Gli eventuali elementi in materiale lapideo (mensole, cornici etc.) che costituiscono gli aggetti di gronda, vanno conservati utilizzando procedure proprie del restauro conservativo. Se necessario, si ammettono anche parziali sostituzioni con elementi simili per forma, materiali e lavorazione.

3.4.5 Canali di gronda e pluviali

Canali di gronda e pluviali devono essere realizzati in rame o, in alternativa, in lamiera zincata verniciata con colori riconducibili alla gamma dei bruni o dei grigi in attinenza con l'ambito cromatico del fabbricato. Nel caso di canali di gronda incassati dentro cornici aggettanti dal coronamento, sono ammessi anche materiali quali lamiera di acciaio zincata non verniciata, fogli di piombo o membrane bituminose sagomate in modo da adattarsi alle eventuali discontinuità delle strutture.

In presenza di eventuali aggetti di cornici orizzontali o marcapiani, i pluviali devono rispettare l'integrità degli stessi e vanno modellate con sviluppo curvilineo, facendo attenzione a conservare l'assialità.

3.4.6 Impianti tecnologici sulle coperture

Si rinvia alle prescrizioni riportate al Par. 3.6 relativo agli "Impianti tecnologici di copertura e di facciata" del presente documento.

3.5 Prospetti

3.5.1 Architettura della facciata

Qualunque intervento sulle facciate non deve compromettere il valore storico, architettonico, tipologico e documentario del bene e del contesto urbano in cui si inserisce. Allorché il manufatto sia stato interessato da modifiche e alterazioni non compatibili con i suddetti valori, l'intervento deve essere tale da ristabilire la composizione "originaria" o quantomeno quella storicizzata.

La realizzazione di nuove aperture sul fronte esterno, la chiusura o variazione di aperture esistenti, la costruzione di terrazzi e balconi ed ogni altra modifica che interessi la facciata, non deve compromettere le caratteristiche principali dei prospetti e devono essere validamente motivate. Sia nel restauro che nella ricostruzione dovrà essere garantita la ricollocazione, nella loro posizione originaria, degli elementi lapidei o in muratura lavorati (zoccolature, marcapiani, sporti di gronda, lesene e/o paraste, cantonali, cornici ed imbotti delle aperture, etc.) presenti nell'immobile nonché di tutti quegli elementi caratterizzanti l'edificio.

3.5.2 Superfici intonacate

Ogni intervento inerente alle superfici intonacate deve essere finalizzato ad un corretto inserimento e alla conservazione delle caratteristiche del contesto urbano. Le eventuali integrazioni o la realizzazione di nuovi intonaci, devono essere compiute con materiali, granulometrie e tecniche simili a quelle del rivestimento originario o della tradizione locale.

Può essere consentita la messa in opera di intonaci che prevedano una colorazione propria,

realizzata con l'ausilio d'inerti, come ad esempio le terre colorate.

In presenza di umidità di risalita, per i soli piani terra, è consentito l'utilizzo di intonaci deumidificanti e, in ogni caso, a base di calce idraulica naturale e grassello di calce. In alternativa possono essere ammesse zoccolature, di altezza massima di 1 metro dal piano viario, in intonaco rustico caratterizzato da grana grossa.

Nel corso di qualsiasi intervento di recupero, di manutenzione o di sostituzione bisogna conservare ogni particolare di corredo presente in facciata, che documenti l'evoluzione storica del fabbricato: vecchi numeri civici, targhe stradali, lapidi commemorative ed indicative, stemmi, ferri battuti, etc.

È opportuno procedere alla rimozione di zoccolature (marmo, pietra o altro materiale) aggiunte in tempi recenti al fabbricato e che appaiono chiaramente non pertinenti con l'impianto originario del fronte esterno.

Laddove si rilevano lacune di fasce marcapiani o cornici realizzate in intonaco, può essere ammessa la loro ricostruzione con materiali analoghi o quantomeno compatibili.

3.5.3 Superfici in pietra faccia a vista e rivestimenti di facciata

Tutte le facciate in pietra locale faccia a vista devono essere mantenute e conservate nei caratteri e nelle finiture originarie, con particolare attenzione al tipo di fughe, di giunti e al trattamento delle superfici.

Nelle opere da eseguire non vanno tralasciati gli elementi decorativi ed architettonici realizzati in materiale lapideo, fittile e quant'altro in origine a vista, facente parte integrante del fronte esterno.

Pertanto è fatto divieto d'intonacare o tinteggiare superfici faccia a vista, salvo documentati casi di preesistenze.

Nei casi in cui lo stato di degrado sia talmente avanzato da non consentire alcun tipo di consolidamento e ripristino e nel caso in cui l'eliminazione di aggiunte recenti, del tutto incongrue per tecniche e materiali, creino delle lacune nell'apparato murario, possono essere ammessi interventi di reintegrazioni o sostituzioni parziali col metodo dello "scuci e cuci", asportando materiali incongrui o deteriorati e sostituendoli con nuovi elementi analoghi o di recupero.

3.5.4 Particolari architettonici e decorativi, elementi aggettanti in pietra naturale

Nel caso di particolari architettonici e di elementi lapidei aggettanti (quali cornici di finestre, capitelli, stemmi, etc.) che risultino ammalorati, è opportuno procedere anche al loro ripristino, mediante le operazioni già enunciate per le facciate.

Nei casi di cornici e cornicioni, che presentano irregolarità, bisogna ricorrere alla protezione delle superfici superiori, tramite lastre di piombo o di rame, appositamente sagomate e lavorate o

altri accorgimenti idonei.

3.5.5 Tinteggiature coloriture e decorazioni pittoriche

Per tutte le parti esterne dei fabbricati, contraddistinte da una superficie di finitura ad intonaco, la tinteggiatura è da eseguire con tecniche, materiali e colori riconducibili alla tradizione storica locale.

Per le tinteggiature è raccomandato l'utilizzo di tecniche tradizionali, di tinte a base di calce, di silicati di potassio (Norme DIN 183-63) o, in alternativa, tinte di pura resina silossanica sempre con esclusione di tinte acriliche e filmogene, di tecniche che utilizzano materiali a consistenza plastica e vernici al quarzo o a base di resine epossidiche, poliuretatiche o acriliche.

Le materie coloranti per eventuali integrazioni pittoriche o per le nuove tinteggiature devono essere terre minerali naturali oppure ossidi di derivazione chimica, a condizione che siano stabili nel tempo e riconducibili alla gamma cromatica tradizionale dell'architettura locale.

In mancanza di specifici riferimenti, i colori e i toni delle tinteggiature devono essere riconducibili a quelli ricorrenti all'epoca di costruzione dell'edificio o, comunque, appartenenti alla gamma cromatica naturale dell'architettura tradizionale locale, in generale escludendo cromie eccessivamente appariscenti.

Se l'edificio risulta frazionato in più proprietà, ma conserva la tipologia originaria di un'unica unità edilizia, va prescritta una sola colorazione.

Negli interventi di manutenzione straordinaria o restauro di facciata, si deve operare la diversificazione cromatica tra: i particolari architettonico-decorativi aggettanti realizzati in intonaco sagomato (lesene, cornici, cornicioni, cimase, fasce marcapiano, zoccolature, bugne angolari, mensole, etc.), gli elementi tecnologici di dettaglio (canali di gronda, pluviali, doccioni, etc.), gli elementi tecnomorfologici caratterizzanti (infissi, serramenti oscuranti, inferriate, roste, etc.) e la superficie muraria.

Si precisa che ogni intervento su un'unità edilizia non può astrarsi dal contesto, ma deve sempre coniugare la propria spazialità con quella urbana, confermando così l'inscindibilità del rapporto manufatto-contesto.

3.5.6 Decorazioni pittoriche ed apparati decorativi

Per l'eventuale presenza di decorazioni pittoriche è dovuta la segnalazione alla competente Soprintendenza. L'intervento di tinteggiatura della facciata deve garantire la conservazione delle decorazioni pittoriche originarie o storicizzate, come ad esempio: fasce marcapiani, riquadrature d'aperture, finti bugnati, cantonate in bozze, lesene, etc. Pertanto, sono vietate tinteggiature indirizzate alla copertura di tali apparati decorativi.

3.5.7 Protezione esterna degli accessi (tettoie e ripari)

Nel caso di costruzioni ex-novo è obbligatorio l'uso di modelli e materiali tradizionali da attingere all'abaco delle tipologie ricorrenti. In nessun caso devono essere consentite strutture a sbalzo superiori a cm 80.

3.3.8 Balconi

Bisogna garantire la conservazione di tutti i balconi originari.

Interventi successivi eseguiti con solette di cemento armato o in putrelle e tavelloni, se completamente avulsi dal contesto storico-ambientale, devono essere eliminati ripristinando lo stato originario. Gli stessi possono essere sostituiti da balconi del tipo "all'aquilana".

3.5.9 Serramenti oscuranti, finestre e porte-finestre

Gli interventi sulle facciate devono favorire la conservazione di tutti i serramenti d'oscuramento tradizionali. Quelli di fattura recente, se rispettosi della tradizione, vanno conservati mentre gli altri, avulsi dal contesto, vanno rimossi.

La sostituzione di serramenti non idonei va effettuata con tipologie compatibili con il linguaggio architettonico del fabbricato e del contesto.

Tutti gli elementi originari devono essere conservati e, laddove presentano segni di degrado, vanno accuratamente restaurati. Eventuali sostituzioni di infissi irrecuperabili, vanno eseguite con nuovi elementi che devono mantenere i caratteri morfologici tipici del luogo, utilizzando forme, lavorazione, materiali, colori e tecnologie costruttive analoghe o, quantomeno, compatibili con quelle della tradizione locale.

Inoltre, tutti gli elementi oscuranti della stessa unità edilizia devono avere la medesima tinta e tonalità.

La salvaguardia formale e materica deve essere estesa anche alle ferramenta degli infissi (cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli, ferma-imposta, etc.), che devono essere integrate o sostituite riproponendo i metalli, le forme e le lavorazioni tradizionali.

3.5.10 Porte e portoni

Per porte e portoni valgono le prescrizioni enunciate per finestre e porte-finestre e, pertanto, è necessario il rispetto e la conservazione degli elementi coevi agli edifici.

Per porte e portoni lignei ben conservati, è prevista la sola manutenzione. In caso di elementi degradati si può ricorrere alla parziale integrazione, fino ad arrivare, nell'ipotesi di degrado irreversibile, alla loro sostituzione con nuovi infissi, che ne ripropongano i caratteri formali (materiale, colore, finitura superficiale, etc.), così da non introdurre alcuna alterazione nella

grammatica architettonica del fronte esterno.

La sostituzione di porte e portoni di qualsiasi tipo dovrà essere realizzata con infissi lignei.

Per quanto attiene alle aperture e alle vetrine espositive di esercizi commerciali, sono da escludere infissi cromaticamente non compatibili con le caratteristiche del contesto, selezionando la tonalità che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata.

Sopraluci, piccoli elementi di arredo come ferma-imposte, anelli, portastendardi, ferri battuti in genere, non devono assolutamente essere rimossi e per essi sono previste solo operazioni di manutenzione e/o restauro.

3.5.11 Buche delle lettere, cassette postali

Le cassette postali devono essere collocate all'interno dei fabbricati (androni, vani scala, etc.). Ne è, quindi, sconsigliata la messa in opera all'esterno, a rilievo sul prospetto, su eventuali cancellate di recinzione o sul portone d'ingresso. In alternativa possono essere create buche per lettere sui portoni di accesso con retrostante cassetta interna.

La messa in opera di buche direttamente sul fronte esterno, a fianco del portone, ordinatamente posizionate sia tra di loro sia rispetto all'apparecchiatura dei campanelli, deve essere limitata alle sole fessure, mentre le cassette devono essere poste all'interno dell'androne.

3.5.12 Numeri civici

Per quanto riguarda i numeri civici, laddove ne esistano di tradizionali, questi vanno conservati.

I nuovi elementi devono essere realizzati secondo la tradizione e i materiali locali, uniformandoli in tutto il Centro Storico. Sono vietate le piastrine in materiale plastico e le insegne a bandiera.

3.5.13 Insegne e targhe

Le insegne e le targhe pertinenti agli esercizi di particolare valore storico-architettonico devono essere conservate. Le insegne vanno disposte unicamente nei vani di vetrine, porte e portoni di appartenenza all'attività commerciale interessata. Esse devono uniformarsi al linguaggio architettonico del fabbricato e, in ogni caso, non devono essere in aggetto.

In casi eccezionali e qualora la collocazione sia impedita dalla presenza di elementi di valore storico

o tipologico (sovrapporta o lunette dotate di inferriata, o di altri elementi degni di tutela), può essere tollerata l'installazione di insegna sulla facciata, ricorrendo ad una soluzione progettuale conciliabile con l'elemento di pregio e previa approvazione della locale Soprintendenza.

Le insegne luminose devono avere, preferibilmente, una superficie illuminata con luce costante ed indiretta, per cui si sconsiglia l'utilizzo di luci intermittenti o a variazione di colore.

Per quanto riguarda le targhe di arti e mestieri, esse devono trovare un'ubicazione coerente con la grammatica dell'edificio, senza celare o danneggiare eventuali elementi architettonici o decorativi. Di norma devono essere posizionate a ridosso della facciata, ai lati del portone, preferibilmente sopra la

zona occupata dalla pulsantiera dei campanelli e dalle buche per le lettere. Per esse è consentito l'uso di materiali, quali: la pietra locale, l'ottone satinato, il bronzo e il vetro. Le dimensioni devono essere contenute e, nel caso di più targhe sullo stesso prospetto, esse devono uniformarsi tra di loro per materiale, forma e colori ed essere accorpate.

3.5.14 Tende parasole

L'apposizione di tende parasole sui fronti esterni degli edifici deve necessariamente confrontarsi con l'assetto globale dell'intero fabbricato in cui essa insiste, rispettando le caratteristiche architettoniche e decorative.

In linea di massima si possono tollerare esclusivamente al piano terra, in corrispondenza degli accessi e delle vetrine degli esercizi commerciali, che presentino effettivi e documentati problemi d'insolazione.

L'introduzione delle tende parasole non deve costituire un fattore alterante l'equilibrio formale della facciata.

Le tende non devono coprire o nascondere alla vista particolari di valore storico-architettonico o tipologico, che caratterizzano la facciata (quali ad esempio gli stipiti, le cornici delle aperture, i sopra-ruote, etc.). Nel medesimo immobile, anche in presenza di più attività commerciali, le tende devono essere il più possibile uniformate per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale. I tendaggi devono presentare colorazioni uniformi e compatibili con l'assetto cromatico dell'intero fronte esterno o meglio dell'intero ambito urbano unitario.

3.5.15 Illuminazione privata

È vietata la messa in opera, sul fronte prospiciente la pubblica via, di apparecchi illuminanti diversi da quelli della pubblica Amministrazione. I diffusori illuminanti di particolare valore storico-artistico o documentario devono essere opportunamente restaurati e conservati.

3.5.16 Contenitori, distributori ed espositori

È prescritta la rimozione di tutti i contenitori incongrui col sistema facciata ed è vietata l'installazione ex novo di contenitori espositivi (ovvero bacheche informative e/o vetrinette di negozi), fatta eccezione per quelli informativi delle farmacie che, in ogni caso, devono essere uniformati tra di loro.

I contenitori di distribuzione (bancomat, sigarette, dolciumi, etc.) possono essere installati,

previa presentazione di progetto all'Autorità competente, a filo vetrina di un negozio o di una banca.

In ogni caso i materiali e le cromie devono armonizzarsi con il messaggio materico-cromatico del fabbricato.

3.6 Impianti tecnologici di copertura e di facciata

3.6.1 Premessa

Gli impianti tecnologici a vista, così come appaiono attualmente nel centro storico, sono elementi di disturbo e contribuiscono ad offrire un aspetto di degrado di tutto l'ambiente. Per la rivitalizzazione del centro è necessario, quindi, che gli edifici siano dotati di tutte le infrastrutture necessarie per un adeguato utilizzo e ottimizzazione degli stessi.

Pertanto, tutte le installazioni d'impianti tecnologici devono rispettare la grammatica architettonica della facciata e introdurre la minima alterazione possibile.

3.6.2 Impianti tecnologici pubblici e privati

In occasione di qualsiasi intervento che interessi la superficie esterna del fabbricato, anche per la manutenzione ordinaria, devono essere riassetati in modo organico tutti i cavi delle varie reti collocate sui prospetti, evitando di compromettere le facciate principali con allacci e cavi a vista. I contatori di tutte le reti devono essere alloggiati preferibilmente in vani disposti all'interno del manufatto architettonico, in modo da non coinvolgere il prospetto che si affaccia sulla pubblica via.

Ove ciò non sia possibile, essi devono essere ubicati all'interno di una nicchia ricavata nella parete esterna, dimensionalmente circoscritta alle reali necessità, evitando in ogni caso di ridurre la sezione resistente dei maschi murari. La struttura di tale vano deve consentire allo sportello di chiusura di allinearsi al filo della facciata. Il pannello di chiusura deve presentare materiale, forma e colore che si armonizzino con il contesto architettonico, in modo da creare la minore alterazione possibile.

3.6.3 Dispositivi per il risparmio energetico degli edifici e impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Nella zona di restauro e risanamento conservativo delle frazioni non si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs n.28/2011.

L'amministrazione comunale favorisce iniziative collettive finalizzate all'installazione associata degli impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, impianti di mini-eolico, etc.) in aree libere esterne al perimetro degli Ambiti

A delle Frazioni.

3.6.4 Antenne, parabole e ripetitori telefonici

La collocazione di antenne e parabole è consentita solamente se centralizzata e una per ogni aggregato edilizio, esclusivamente sulla copertura dei fabbricati, possibilmente sulla falda interna. Ove ciò non sia possibile esse vanno posizionate ad una distanza dalla linea di gronda, antistante la via pubblica, non minore della propria altezza emergente dal tetto e, in ogni caso, in modo da non essere visibili dalla strada.

Il posizionamento di antenne, parabole e ripetitori telefonici va accuratamente ponderato, per cui va eseguito un accurato studio per poter valutare il grado d'incidenza sull'immagine del fabbricato per evitare di incidere negativamente sullo stesso, sui coni ottici di particolare pregio e sulla percezione di beni soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.

Sono vietate discese di cavi esterni, la cui installazione può essere consentita in giardini o cortili interni per consentire un minore impatto visivo.

3.6.5 Impianti di condizionamento e simili

Impianti tecnologici a vista, quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili, non possono essere apposti sulle facciate adiacenti alla pubblica via (comprese aie) o, in ogni caso, da essa visibili. Simili installazioni sono ammesse solo sui prospetti interni e sulle eventuali coperture a terrazzo, opportunamente mascherate.

3.6.6 Campanelli, citofoni e videocitofoni

Tenendo presente che l'oggettistica inerente alla comunicazione privata (campanelli a tirante, pulsantiere, etc.) deve essere accreditata come elemento qualificante l'immagine del Centro storico, è opportuno curarne la conservazione, il restauro e le nuove installazioni.

I campanelli, i citofoni, i videocitofoni e le pulsantiere devono essere apposti negli sguinci al lato del portone d'ingresso. Ogni qualvolta ciò non sia possibile, vanno installati in facciata, sul lato destro del portone, in posizione tale da non danneggiare eventuali apparati architettonici e decorativi. La pulsantiere deve essere unica e contenere tutti i campanelli delle unità abitative.

Queste apparecchiature devono essere realizzate utilizzando materiali propri della tradizione (ottone, bronzo, pietra locale, etc.) o cromaticamente ad esso riconducibile, in modo da non costituire elemento discordante.

Categoricamente esclusi gli apparecchi con finitura superficiale in materiale plastico.

3.7 Spazi pubblici, tutela del verde e degli aspetti percettivi

Il presente paragrafo contiene alcuni riferimenti e indicazioni per le attività di competenza del

Comune e di tutti gli operatori che si troveranno ad intervenire sugli spazi pubblici (lavori pubblici, regolamento edilizio) nei centri storici del Comune di L'Aquila, capoluogo e frazioni.

Qualunque intervento d'arredo, illuminazione, sistemazione viaria e pavimentazione, nonché l'installazione di manufatti, ancorché removibili, destinati ad attività ricreative e/o commerciali (quali gazebo, tettoie, pedane ed altro) che riguardi i centri storici in argomento, dovrà essere valutato all'interno di un progetto organico che assicuri la coerenza di detti manufatti con i caratteri storico-culturali e architettonici connotativi del contesto ed il rispetto delle visuali di cui in precedenza.

Nella pavimentazione e negli arredi delle vie dovranno essere garantite l'unitarietà di impostazione morfologica e materica, preferibilmente in correlazione con i materiali tradizionali del paesaggio urbano.

Sugli assi di viabilità carrabile, per motivazioni riconducibili a usura e costi di manutenzione, potrà essere utilizzato il manto d'asfalto, ferma restando l'opportunità di realizzare banchine o marciapiedi pedonali.

Gli interventi sulle recinzioni devono di massima basarsi sul ripristino della tipologia originaria, con mantenimento degli elementi che delimitano i parchi, nonché sulla conservazione delle eventuali architetture vegetali che caratterizzano la percezione stessa dei giardini.

Dovrà essere garantito che gli eventuali interventi di manutenzione o sistemazione delle piazze o di loro parti, di adeguamento delle sedi stradali o di realizzazione di opere in sottosuolo, salvaguardino le aree a verde e le alberature esistenti nella loro collocazione originaria e senza compromettere l'apparato radicale, con particolare attenzione alle essenze arboree di più vecchio impianto e specifica caratterizzazione paesaggistica; è comunque fatta salva la possibilità di abbattimento/trapianto di alberature in precario stato di condizione vegetativa e per alberi che per dimensioni, specie e caratteristiche di impianto non possono essere classificati come "storici". Gli eventuali interventi di manutenzione e di sistemazione sono tenuti inoltre a rispettare i caratteri salienti del disegno architettonico delle piazze, valutando con attenzione l'eventuale introduzione di nuovi elementi o manufatti.

Sono esclusi interventi invasivi tali da pregiudicare la caratteristica materica e morfologica delle strade e delle piazze, con l'eccezione, da valutare in sede di proposta progettuale, dell'accesso/uscita da eventuali aree di parcheggio pubblico o pertinenziale realizzate nel sottosuolo, nell'ambito dei programmi di pedonalizzazione del centro storico delle frazioni che il Comune intenderà attuare anche sulla base delle proposte di intervento.

Dovrà essere limitata la posa in opera di cartellonistica. In particolare, dovrà essere rispettata la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle visuali e dei cono ottici sui percorsi pubblici. È comunque esclusa la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni salvo quanto

obbligatorio ai sensi del Codice della Strada.

Non è ammessa l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria (cartelloni stradali, murali o striscioni, di qualsiasi dimensione) al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo visivo anche temporaneo, ad eccezione della cartellonistica temporanea finalizzata alla pubblicizzazione e valorizzazione di manifestazioni culturali.

Al fine di garantire la tutela delle connotazioni architettoniche degli edifici (cornici, marcapiani, lesene, cantonali, ecc.), gli esercizi commerciali e/o artigianali potranno esporre insegne o eventuali loghi e targhe nel rispetto del contesto paesaggistico al contorno, rapportandosi alle proporzioni degli elementi architettonici presenti.

Art. 53 -Destinazioni d'uso ammesse per gli edifici ricadenti nella Zona A del Centro Storico.

1. Le destinazioni previste nella Zona A del Centro Storico sono le seguenti:
 - a) residenziale;
 - b) a servizi pubblici;
 - c) a verde pubblico e attrezzato;
 - d) ad attrezzature generali, purché a basso concorso di pubblico (secondo le indicazioni grafiche contenute negli elaborati del P.R.G.). Non è ammesso l'insediamento di nuove attività commerciali all'ingrosso.
 - e) spazi inedificati pubblici, di uso pubblico e privati, nei quali sono comprese anche eventuali superfetazioni.
2. In tale zona è ammesso l'insediamento ai piani terra degli edifici, di esercizi commerciali (escluso medie e grandi strutture di vendita) e attività artigianali con esclusione delle lavorazioni inquinanti o nocive o che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, nonché servizi e attrezzature generali come specificato nell'Allegato 1 alla presente norma, subordinata al reperimento di standard urbanistici anche mediante monetizzazione sostitutiva.
3. Per l'artigianato produttivo dovrà essere previsto il progressivo decentramento dal Centro Storico nelle aree indicate per questa funzione dal P.R.G., in corrispondenza con la progressiva attuazione del Piano delle Aree Produttive di cui all'art. 72 delle presenti Norme.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le aree e gli edifici lasciati liberi da tale decentramento, e da altre eventuali forme di decentramento, non potranno trovare destinazione diversa da quanto previsto al presente articolo; fermo restando che non sono consentiti cambiamenti di destinazione d'uso degli immobili attualmente destinati alla residenza.
5. Per quanto non specificamente previsto al presente articolo valgono:
 - a) per la zona e gli edifici residenziali, le destinazioni indicate all'art. 44 delle presenti Norme;
 - b) per la zona a servizi pubblici, le destinazioni previste all'art. 30 delle presenti Norme;
 - c) per la zona a verde pubblico e attrezzato, le destinazioni previste all'art. 29 delle presenti Norme;
 - d) per la zona ad attrezzature generali, le sole destinazioni previste ai precedenti artt. 34, 35, 36, 37 e 39 limitatamente alle attività politico-amministrative a basso concorso di pubblico; inoltre le destinazioni pubbliche, amministrative o di interesse pubblico attualmente già presenti negli edifici individuati come "contenitori pubblici o di interesse pubblico" negli elaborati grafici del P.R.G.

Art. 54 - Destinazione d'uso e modalità di intervento nella Zona Storica del Capoluogo esterna alla Zona A del Centro Storico.

1. In tale zona il Piano si attua, per quanto agli edifici ed alle zone residenziali, secondo le destinazioni d'uso e le modalità di intervento previste per le zone residenziali di ristrutturazione del Capoluogo, di cui all'art. 45 delle presenti Norme.
2. In tale zona è ammesso l'insediamento ai piani terra degli edifici, di esercizi commerciali (escluso medie e grandi strutture di vendita) e attività artigianali con esclusione delle lavorazioni inquinanti o nocive o che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, nonché servizi e attrezzature generali come specificato nell'Allegato 1, subordinata al reperimento di standard urbanistici anche mediante monetizzazione sostitutiva.
3. Nel caso in cui se ne rilevi l'utilità, in relazione ai problemi generali posti dall'attuazione del P.R.G. nel Centro Storico, il Piano di Lottizzazione, previsto dal suddetto art. 45, esteso ad un intero isolato ovvero indicato graficamente negli elaborati grafici del P.R.G., può assumere la forma di Piano Particolareggiato di esecuzione, qualora i privati non provvedano ad elaborare il Piano di Lottizzazione su invito del Sindaco, secondo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 8 della Legge 6.8.1967 n. 765.
4. Per quanto alle destinazioni non residenziali, valgono le specifiche prescrizioni delle presenti Norme relativamente alle diverse destinazioni d'uso indicate negli Elaborati Grafici del P.R.G.
5. La Zona Storica del Capoluogo esterna alla Zona A del Centro Storico è classificata di tipo B ai sensi del D.M. 2.4.1968.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.O. D. 109
IL SEGRETARIO
5/13/16
L'ALCALDE

ALLEGATO 1 - Attività ammesse nelle Zone A e B del centro storico del capoluogo
e nella Zona A dei centri storici delle frazioni

I. Attività ammesse nei centri storici del Comune di L'Aquila (Artt. 44-46-53-54 NTA)

- a. Attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa.
- b. Attività di pubblico esercizio riconducibili alla tradizione culinaria e agroalimentare del made in Italy con riferimento alle cucine locali e regionali.
- c. Attività di impresa artigiana nei seguenti settori:
 - produzioni alimentari tipiche artigianali riconducibili alla tradizione gastronomica e dolciaria italiana (es. gelateria, yogurteria, gastronomia, pasticceria, ...);
 - servizi alla persona (es. parrucchiere, barbiere, estetista, ...).
- d. Lavorazioni artistiche e tradizionali.
- e. Studi e ambulatori professionali.
- f. Ambulatori veterinari.
- g. Librerie e altre attività di divulgazione di cultura.
- h. Somministrazione bevande in maniera prevalente solo in locali muniti di bagno per disabili con superficie complessiva superiore a mq. 40.
- i. Servizi e attrezzature di cui agli Artt. 30-34-35-36-37-38 (con i limiti della presente norma)-39-40-41 NTA del PRG, ad esclusione delle attività di cui al successivo punto 2.


2. Attività non ammesse nei centri storici del Comune di L'Aquila - Artt.44- 46-53-54 NTA

Vendita, assistenza e trattamento delle seguenti attività

- a. Attività commerciali all'ingrosso
- b. Rottami e materiali di recupero.
- c. Articoli per imballaggio industriale.
- d. Autoveicoli e simili, veicoli, motocicli e parti di ricambio.
- e. Motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi.
- f. Pneumatici e relativi accessori e ricambi.
- g. Combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili.
- h. Macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria.
- i. Materiali e componenti meccanici e simili.
- j. Materiali antincendio e accessori.
- k. Macchine e attrezzature per l'agricoltura e simili compresi ricambi e accessori.
- l. Prodotti per agricoltura e zootecnia.
- m. Materiali da costruzione, legnami.

- n. Articoli funebri.
- o. Sexy-shop.
- p. Prodotti chimici (*salvo articoli di ferramenta e chimico-sanitaria*).
- q. Olii lubrificanti.
- r. Impianti di gas liquido
- s. Imprese artigiane quali officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzeria ed elettrauto.
- t. Discoteche, discobar e locali da ballo in genere.

Fatto salvo il diritto acquisito dagli esercizi che già svolgevano le suddette attività alla data di entrata in vigore del Piano Urbano Commerciale di L'Aquila (Del. C.C. n. 83 del 5/04/2002) per tali generi sono vietati nuovi insediamenti (anche per trasferimento o ampliamento della superficie di vendita o di esercizio) nonché estensioni merceologiche rispetto alla gamma prima commercializzata.



Comune dell'Aquila

Settore Pianificazione

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. n. 109 del 5/12/16
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Delibera "Centri storici del Comune di L'Aquila - Artt. 44-46-53-54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'Art. 10 L.R. 18/1983 nel testo in vigore" trasmessa al Consiglio Comunale con Del. G.C. n. 438 del 25/10/2016.

Emendamento a seguito della conferenza di consultazione del 7/11/2016 convocata con nota Prot. 109186 del 28/10/2016 ai sensi e per le finalità di cui agli Artt. 30.1 e 32 PTCP. Parere Provincia di L'Aquila allegato.

AL TESTO DELLA DELIBERA:

a) Prima di "Evidenziato infine che" inserire il seguente capoverso:

Di approvare contestualmente ai sensi dell'Art. 16 della vigente L.R. 18/1983 le allegate *Prescrizioni per gli interventi nei centri storici delle frazioni*.

b) Sostituire il punto 5) del dispositivo con il seguente punto:

5) Di approvare contestualmente ai sensi dell'Art. 16 della vigente L.R. 18/1983 le allegate *Prescrizioni per gli interventi nei centri storici delle frazioni*;


AL TESTO DELLE NORME:

c) Al comma 6 dell'Art. 46 sostituire le parole "ripristino previa demolizione" con "ristrutturazione edilizia".

4. Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

13. Ai sensi dell'Art. 11, co. 2, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., per gli edifici di cui al precedente comma 6 non si applicano le disposizioni relative all'utilizzo di fonti rinnovabili (Art. 11, co. 1 del medesimo decreto legislativo) in quanto l'osservanza delle stesse implicherebbe un'alterazione incompatibile con il carattere e l'aspetto della zona.

5. All'Art. 53 co. 4 sostituire "2" con "3".



Comune dell'Aquila

ALL'ALLEGATO 1

6. Al punto 1 e 2 dell'Allegato 1, prima di "46" aggiungere "44-"
7. Al punto 1i. dell'Allegato 1 dopo le parole "del PRG" aggiungere le parole "ad esclusione delle attività di cui al successivo punto 2".
8. Al punto 2 dell'Allegato, prima dell'elenco delle attività aggiungere le parole "Vendita, assistenza e trattamento delle seguenti attività:"
9. Al punto 2 lett. **b)** dopo la parola "disco bar" aggiungere "locali da ballo in genere".

L'Aquila, 29/11/2016

Il Sindaco
Dott. Massimo Cialente

Parere di regolarità tecnica

Il Dirigente
Arch. Chiara Santoro

109



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
D.C. n. 109 del 5/12/16

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Comune di L'Aquila

Atti Consiliari

Seduta del 05 dicembre 2016

Punto n. 3 all'Ordine del Giorno: Centri storici del Comune di dell'Aquila artt. 44 - 46 - 53 - 54 delle Norme Tecniche di attuazione in variazione al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore

PRESIDENTE BENEDETTI

La parola all'Assessore, prego. Molto velocemente. C'è anche un emendamento se lo può esplicitare.

ASSESSORE DI STEFANO

La norma che si intende approvato, che va a modificare le nostre norme tecniche di attuazione, in realtà scaturisce da alcune previsioni che sono contenute nel Piano di ricostruzione che riguarda l'assetto delle nostre frazioni, dove sono presenti importanti edifici, che per effetto della ricostruzione rischiavano tutti la demolizione, anche quelli che non sono demoliti. Da tempo ci si chiede, specialmente gli organi preposti alla tutela, la Sovrintendenza, ci si chiede un provvedimento conservativo per non fare sparire l'assetto urbanistico delle nostre frazioni, per non cancellare nella storia con interventi di ricostruzione che comunque andavano a modificare degli assetti. Noi abbiamo atteso, prima di portare questo provvedimento, che fosse accompagnato da altri provvedimenti, di natura economica, da parte dell'Ufficio speciale. È per questo che sono usciti i provvedimenti che riguardano un innalzamento del pregio storico per gli edifici ricompresi nei perimetri, nelle zone A dei perimetri delle frazioni. C'è un provvedimento, non so se è già uscito o è in corso di pubblicazione, da parte dell'Ufficio speciale, per cancellare quella decisione assurda sulle superfici non residenziali che aveva abbassato il contributo per gli aggregati che contenevano immobili non adibiti ad abitazione principale. Sostanzialmente stiamo ripristinando denaro in più per poter meglio intervenire o fare intervenire in modo congruo sulle frazioni. Quali sono gli edifici interessati? Allegati al Piano di ricostruzione c'è uno studio che fece il comitato Aquilano, che venne sottoscritto dal professor Marcello Vittorini dove sono elencati puntualmente gli edifici di particolare importanza nelle nostre frazioni. Sono richiamati anche nell'allegato che abbiamo qui, sono edifici che sono stati costruiti prima del 1930 e sono quelli che più richiedono conservazione, a meno che ovviamente il terremoto non abbia colpito talmente duro che di fatto è crollato di per sé, però l'obiettivo è non far sparire queste tracce di storia urbana che caratterizzano le nostre frazioni. Accompagnate alla norma vi è anche un altro provvedimento, che aiuto le frazioni. Sono la possibilità di trasformare i pianoterra in attività. Sono attività che vengono continuamente richieste, potranno essere adibite a servizi, attività commerciali, di vicinato, ovviamente, la norma riguarda anche pezzi del centro storico di L'Aquila che prima erano ovviamente esclusivi. Si intende ad incentivare la ripresa di quei luoghi, anche favorendo quello che prima era in qualche modo negato. Insomma, la parte centrale di questo provvedimento, di questa delibera riguarda quello che vi ho appena spiegato. Credo che sia una cosa importante, una cosa buona che non fa altro che aiutare la ricostruzione in una determinata direzione. Diversamente potremmo assistere ad una trasformazione degli assetti, delle frazioni, veramente da far sparire edifici

importanti a cui non si potrebbe porre altro rimedio, se non assistere impunemente a ciò che il terremoto non ha fatto e che disgraziatamente potrebbe fare la mano dell'uomo.

PRESIDENTE BENEDETTI

Grazie. Prego, Ferella.

CONSIGLIERE FERRELLA

Grazie, Presidente. Buonasera Sindaco, Giunta, colleghi Consiglieri e chi ci ascolta. Questa è una delibera piuttosto complessa, ho avuto già modo di esprimere le mie perplessità all'Assessore in Commissione. Mi riferisco in particolare a due cose fondamentali. La prima è che siccome stiamo intervenendo con una variante generale su tutti i centri storici delle frazioni, non mi sembra il caso di farlo adesso, dato che abbiamo letto sempre dai giornali, è pronto il nuovo Piano Regolatore, di conseguenza noi stiamo anticipando un discorso che dovrebbe essere trattato sul nuovo Piano Regolatore, perché parte integrante. Io ritengo che sia cosa importante, dato che il fatto del Piano Regolatore, a consumo di suolo zero, vuol dire che noi andiamo ad intervenire soltanto sui centri storici o comunque su quello che c'è da risistemare, quindi è un discorso che andrebbe calato là dentro, altrimenti poi ci ritroveremmo una parte fatta, staccata da tutto il resto. Di conseguenza, ripeto, non ritengo questo il momento giusto per discutere questa cosa. Ma la sede naturale è quello del Piano Regolatore. Questa è la prima considerazione. L'altra considerazione è di natura più strettamente tecnica. Che intendo? Intendo una cosa semplice. Inserire come obbligo il restauro conservativo nel centro delle frazioni, nei centri storici delle frazioni, ha un doppio risolto. Io comprendo e condivido la volontà di volere mantenere urbanisticamente ed in parte architettonicamente, salvaguardare quella che è l'urbanistica e le caratteristiche architettoniche dei centri storici, delle frazioni. Perché parte integrante della storia di questa città. Il problema è di natura diversa. Me lo pongo sotto diversi punti di vista. Il primo, come citavo anche in Commissione. Nel caso in cui io avessi un solaio, vecchio di 60 anni, il tecnico dovesse ritenere che è un solaio che per mettere... Solaio parte integrante della staticità di un edificio, non è una parte assestante o una tamponatura, è un solaio, fa parte della staticità di una struttura. Non potere intervenire sostituendo quel solaio, perché "restauro conservativo" significa dover spendere molti soldi per cercare di dare una staticità sufficiente al raggiungimento del 60%, previsto dalla normativa che comporterebbe, secondo me, uno sperpero di risorse. Io sono uno di quelli che ritiene che, siccome anche nelle frazioni, a parte alcuni edifici che sono vincolati, perché ci sono degli edifici che hanno dei vincoli diretti da parte della Sovrintendenza, il resto dovrebbe sarebbe trattato diversamente dal centro storico della città. Perché sono edilizie di natura, molto molto diversa, sono muri portanti molto più piccoli, perché sono anche per esempio le travi in legno delle vecchie case, sono molto più piccole, perché ci sono una serie di fattori diversi, perché era un tipo di edilizia molto più povera. Siccome ritengo che poter ricostruire in sicurezza le frazioni sia possibile preservando come dicevo prima l'urbanistica ed anche la staticità e la sicurezza degli edifici, io sono dell'idea che gran parte degli edifici, potrebbero e dovrebbero essere demoliti e ricostruiti con

tecnologie nuove, più sicure, che comporterebbe sicuramente un minore esborso in termini economici ed una maggiore sicurezza qualitativa dell'edificio. Aggiungo che questo tipo di ragionamento potrebbe portare ove se ne potrebbe ravvisare la necessità, avendo gli edifici in cemento armato, piuttosto che altre tecniche costruttive più moderne, un ingombro a livello di pareti di base su piccolo, in alcuni casi sarebbe anche possibile valutare l'allargamento di viabilità di qualche decina di centimetri, che per la vivibilità di un centro storico possono risultare importantissimi. Siccome centri storici saranno tutto ciò che noi dovremmo cercare di ripopolare, una volta finita la ricostruzione, cercare di migliorare anche la qualità della vita delle persone che ci dovranno stare sarebbe importante. Aggiungo inoltre che io in realtà alcune cose proprio non le vorrei rifare perché c'erano pagliai diruti, già prima del terremoto, perché c'erano situazioni collabenti antecedenti al sisma che potevano anche essere utili, come aree di evacuazione o di raccolta in caso di nuovo ... (intervento fuori microfono)... mi avvio a concludere. Ci sono una serie di fattori per i quali, condividendo anche la parte della possibile variante rispetto a potere mettere il commerciale, anche qui però mi sembra difficile quantificarlo, nel senso che rischiamo che tutti quanti richiedano un passaggio al commerciale e poi diventerebbe comunque un eccesso di offerta rispetto a quella che è la necessità e non so quanto possa essere utile. ~~Però il ragionamento mi piace e lo condivido. Per quanto riguarda il resto non lo condivido per nulla, aggiungo l'ultima considerazione che è: "Cosa vogliamo restituire ai nostri cittadini, anche in termini di quantificazione economica delle proprie proprietà. Portavo un esempio anche in Commissione, un appartamento di 60 metri quadrati, in zona centrale di L'Aquila, centrale, di un edificio però ristrutturato non ricostruito, oggi vale 65.000 euro. Ora, un edificio a fianco, demolito e ricostruito, stesse dimensioni ne vale 150. Perché creare differenze, tutte e due classificative, tutte e due più o meno nelle stesse condizioni. Perché dobbiamo creare ai cittadini questo tipo di sperequazione, quando dovremmo lasciare decidere, tra virgolette, ancora a loro in merito a questo? Ripeto, ci sarebbe secondo me un grande risparmio, in molti casi, a demolire e ricostruire, tante situazioni che nelle frazioni presentano superfetazioni fatte negli anni, condonate che anche sui modelli strutturali difficilmente riescono ad essere inserite, mantenendo la sicurezza dell'edificio. Grazie.~~

PRESIDENTE BENEDETTI

Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, metto ai voti per alzata di mano.

Si procede a votazione per alzata di mano l'emendamento in discussione.

Presenti n. 27^v

Votanti n. 19^v

Contrari n. 3 (Ferella, D'Eramo, Ludovici)

Astenuti n. 8 (Di Cesare, Vittorini, Mancini, Properzi, De Matteis, Piccinini, Liris, Daniele)

Favorevoli n. 16 (Perilli, Palumbo, Salem, Mucciante, Spacca, Ianni, De Paolis, Nardantonio, Di Nicola, Durante, Placidi, Cimoroni, Padovani, Benedetti, Giorgi, Sindaco)



Esito della votazione: Approvata.

Metto ai voti la delibera così come emendata.

Si procede a votazione per alzata di mano della delibera.

Presenti n. 27

Votanti n. 18

Contrari n. 2 (D'Eramo, Ferella)

Astenuti n. 9 (Ludovici, Di Cesare, Vittorini, Mancini, De Matteis, Daniele, Piccinini, Liris, Properzi).

Favorevoli n. 16 (Perilli, Palumbo, Salem, Mucciante, Spacca, Ianni, De Paolis, Nardantonio, Di Nicola, Durante, Placidi, Cimatori, Padovani, Benedetti, Giorgi, Sindaco).

Esito della votazione: Approvata.

Metto ai voti l'immediata esecutività.

Si procede a votazione per alzata di mano.

Presenti n. 27

Votanti n. 20

Contrari n. 3 (Ferella, D'Eramo, Liris)

Astenuti n. 7 (Di Cesare, Vittorini, Mancini, Properzi, De Matteis, Daniele, Piccinini)

~~**Favorevoli** n. 17 (Perilli, Palumbo, Salem, Mucciante, Spacca, Ianni, De Paolis, Nardantonio, Di Nicola, Durante, Placidi, Cimatori, Padovani, Benedetti, Giorgi, Sindaco, Ludovici).~~

Esito della votazione: Approvata.



MINUTA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 109 del 25/11/15

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

L'Aquila li 25 NOV. 2016

Provincia di L'Aquila

Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Urbanistico

n° di prot. PEC 40804

Al COMUNE DELL'AQUILA

Settore Pianificazione

protocollo@comune.laquila.postecert.it

Oggetto: Centri storici del Comune dell'Aquila – Artt. 44-46-53-54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'Art. 10 della L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore. Trasmissione atti e convocazione incontro per la definizione del Protocollo di Intesa di cui all'art. 30.1 delle N.T.A. del P.C.T.P. **PARERE AI SENSI DELL'ART. 30.1 DELLE NTA DEL P.T.C.P.**

IL DIRIGENTE

del Settore Ambiente e Urbanistica

Premesso

- Che il Comune dell'Aquila-Settore Pianificazione con nota n.109186 del 28/10/2016 ha convocato per il 17/11/2016 l'incontro per la definizione del Protocollo di Intesa di cui all'art. 30.1 delle NTA del PTCP relativo alla variante normativa del vigente P.R.G. del Comune medesimo;
- Che con la stessa nota ha trasmesso la Relazione Generale Preliminare unitamente agli artt. 44-46-53-54 delle NTA del PRG del Comune dell'Aquila così come modificati con la richiesta variante normativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 18/83;
- Che le modifiche introdotte riguardano in sintesi le destinazioni d'uso ammesse nel centro storico del capoluogo e delle frazioni, con particolare riguardo alle attività commerciali e artigianale storiche, nonché la disciplina attuativa nel centro storico delle frazioni;
- Che dell'incontro del 17/11/2016 di cui è stato redatto apposito verbale e che deve intendersi qui integralmente allegato, la Provincia sulla scorta di quanto condiviso si è impegnata a trasmettere il presente parere ai sensi dell'art. 30.1 delle NTA del PTCP;

Considerato

- Che nella Relazione Generale Preliminare trasmessa si evidenzia, a seguito della variante, una carenza di standard pari a 6.377 mq di verde e parcheggi reperibili comunque con il Programma di Recupero Urbano di "Viale della Croce Rossa", il cui Accordo di Programma è stato sottoscritto il 10/11/2016, e con il Masterplan "Sistemazione urbana di Villa Comunale, Emiciclo e parcheggio Collemaggio" in fase di definizione;

Preso Atto

- che l'art. 5 della L.R. n.49/2012, di recepimento della L. 106/2011, introduce, tra l'altro, la complementarietà reciproca tra le destinazioni residenziali con gli esercizi commerciali di vicinato e artigianato di servizio;



- che il combinato disposto di cui agli artt. 4-6 del D.M. 1444/68 consente all'Amministrazione Comunale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire le quantità minime di spazi, di provvedere e precisare come questi siano altrimenti soddisfatti;

Ritenuto

- che, altresì, in data 03/09/2013 è stato sottoscritto tra la Provincia e il Comune dell'Aquila il Protocollo d'Intesa Istituzionale ai fini della "definizione della destinazione urbanistica delle aree assoggettate a vincoli espropriativi decaduti e Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici" ex art. 30 bis delle NTA del PRG del Comune dell'Aquila;
- che al pto 6 del Protocollo viene precisato che il fabbisogno complessivo scaturente dal Piano Strutturale costituisce limite massimo per gli atti di pianificazione, comunque denominati, successivi alla redazione dello stesso Piano Strutturale. In tale dimensionamento futuro dovrà essere incluso quello previsto da tutte le varianti successive al detto Piano, da tutte le varianti puntuali in variante al PRG;
- che a seguito della presente variante normativa non viene modificato il dato dimensionale di cui al Protocollo d'Intesa del 03/09/2013, cosicché non si ritiene necessario definire una nuova intesa potendo la presente variante essere ricondotta nell'ambito di applicazione del precedente protocollo;

Rilevato che la "Variante normativa - Artt. 44-46-53-54 delle NTA in variante al vigente Piano Regolatore Generale" non contrasta con il *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*, approvato con deliberazione di C.P. n. 62 del 28/04/2004;


Per quanto di specifica competenza relativamente alla consultazione preliminare di cui all'art. 30.1 del P.T.C.P., esprime il seguente

PARERE

1. che la "Variante normativa - Artt. 44-46-53-54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente Piano Regolatore Generale", da approvare secondo l'iter di cui all'art. 10 della L.R. n.18/83, non contrasta con il *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*, approvato con deliberazione di C.P. n. 62 del 28/04/2004;
2. che, per quanto riportato in premessa, anche al fine di pervenire in tempi rapidi, stante l'interesse condiviso, ad una sollecita conclusione del procedimento, la stessa Variante può essere ricondotta nell'ambito di applicazione del Protocollo d'Intesa Istituzionale di cui all'art. 30.1 delle NTA del PTCP sottoscritto in data 03/09/2013;
3. che i contenuti Regolamentari della variante, inerenti le caratteristiche estetiche e prestazionali degli edifici, possono essere ricondotti al vigente Regolamento Edilizio Comunale da integrare con le procedure di cui all'art. 16 della L.R. n.18/83;
4. che, per tutto quant'altro non specificato nel presente parere, si rimanda al Verbale dell'incontro del 17/11/2016 i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Francesco Bonanni



Amministrazione Provinciale dell'AQUILA

Codice Amministrazione p_ag

Via Monte Cagno, 3 - 67100 L'Aquila

Tel. 0862/2991

e-mail: provincia@provincia.laquila.it Pec: urp@cert.provincia.laquila.it

web: www.provincia.laquila.it

PROTOCOLLO IN PARTENZA TRADIZIONALE

MITTENTE/DESTINATARI:

COMUNE DELL'AQUILA SETTORE PIANIFICAZIONE
ISPETTORATO URBANISTICO

67100 L'AQUILA

protocollo@comune.laquila.postecert.it

ANNO 2016

NUMERO PROTOCOLLO **40804**

Data **25/11/2016**

Ora 11:23:41

OGGETTO

Centri storici del Comune dell'Aquila. Parere ai sensi dell'Art. 30.1 delle N.T.A. del P.T.C.P.

Assegnato a:

Operatore

Timbro e Firma

25 NOV. 2016